CAMERA DEI DEPUTATI N. 4398

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GATTO, GIACCO

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti i reati di abuso d'ufficio, corruzione e concussione

Presentata il 12 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La cosiddetta « tangentopoli militare » ha provocato l'emersione di una ingente quantità di reati militari contro la pubblica amministrazione, peraltro quasi tutti di modesta gravità economica.

Tali reati, classificati in genere quali truffe e peculati militari, sono stati comunque in gran parte celermente perseguiti e definiti, anche con l'effettivo recupero alle casse dello Stato dei molti miliardi complessivamente sottratti. Ciò grazie alla tipica speditezza dei tribunali militari i quali hanno definito in tempi brevi i procedimenti di loro competenza applicando le stesse norme processuali comuni ed operando nel quadro delle medesime garanzie ordinamentali che, in seguito alla riforma varata con la legge n. 180 del 1981, equiparano la magistratura militare alla magistratura ordinaria.

Tuttavia i militari imputati dei più gravi reati di concussione e corruzione sono sfuggiti a questa azione incisiva perché tali reati sono di competenza della magistratura ordinaria che opera in tempi infinitamente più lunghi, come purtroppo è noto.

In attesa di una auspicabile riforma che renda efficace e spedito anche l'operato della giustizia ordinaria, si propone di affidare intanto la repressione di tali illeciti alla competenza delle strutture giudiziarie militari, l'efficienza delle quali potrebbe essere tanto più utilmente e razionalmente impiegata se la giustizia militare potesse conoscere oltre ai reati di truffa e di peculato anche i reati di concussione e corruzione.

Si evidenzia come questa proposta di legge sia attenta non solo alla esigenza di una effettiva repressione penale e di un effettivo recupero delle somme sottratte al patrimonio pubblico, ma anche alle garanzie dell'imputato militare, il quale, forse più ancora dell'imputato militare, avrebbe, per il suo particolare stato, diritto ad una sollecita definizione delle procedure che lo coinvolgono.

Si tratta di un diritto che appare perfettamente in linea con l'interesse obiettivo al buon funzionamento delle Forze armate e, per sottolineare come esso, al momento, non sia realizzabile nell'ambito della competenza esercitata dalla giustizia ordinaria, basta pensare al fatto che l'Italia viene ogni anno numerosissime volte condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a causa della lentezza intollerabile dei procedimenti giudiziari, anche penali, svolti presso i tribunali ordinari. Si propone quindi la introduzione nel codice penale militare delle fattispecie prima indicate nonché dei reati di falso che costituiscono i più diffusi reati mezzo rispetto ai reati fine contro la pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il capo I del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« CAPO I.

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE COMMESSI DAI MILITARI INCARICATI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE O DI COMANDO

ART. 215. — *(Peculato militare)*. – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla amministrazione militare, se ne appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di far uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

ART. 216. — *(Malversazione a danno di militari)*. – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria di denaro o di altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.

ART. 217. — *(Peculato e malversazione del portalettere)*. – Il militare incaricato del servizio di portalettere che commette l'appropriazione prevista dagli articoli 215 e 216 o che, comunque, si appropria, con danno dell'amministrazione militare o di militari, di valori o cose di cui ha il possesso per ragioni del suo servizio, è punito con le pene stabilite nei medesimi articoli, diminuite da un terzo alla metà.

ART. 218. — *(Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui)*. – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

ART. 218-*bis*. — *(Concussione)*. – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

ART. 218-*ter*. — *(Corruzione per un atto di ufficio)*. – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo denaro o altra utilità, o una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a tre anni.

Se il militare di cui al primo comma riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto la pena è della reclusione fino ad un anno.

ART. 218-*quater*. — *(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)*. – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 218-*quinquies*. — *(Abuso d'ufficio)*. – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce

più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 219. — *(Pena accessoria)*. – La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli da 215 a 218-*quinquies*, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione ».

ART. 2.

1. Al capo II del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace, dopo l'articolo 221 è inserito il seguente:

« ART. 221-*bis*. — *(Falsità in atti del militare)*. – Il militare che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del codice penale, è punito con le pene ivi previste, sostituita alla reclusione la reclusione militare ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4398
Lire 500